

N. R.G. 8595/2010



TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8595/2010

S. [redacted] S.R.L.

tra

ATTORE

e

A. [redacted] QUALE LIQ.RE T. [redacted] S.R.L.

A. [redacted] NELLA SUA QUALITA' DI TRUSTEE DEL [redacted]

CONVENUTO

FALLIMENTO T. [redacted] S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

INTERVENUTO

M. [redacted] NELLA SUA QUALITA' DI TRUSTEE DEL [redacted]

INTERVENUTO

GIURE.IT

Oggi 9 gennaio 2014 ad ore innanzi al G.I. dott. Luisa Poppi, sono comparsi:

Per S. [redacted] S.R.L. l'avv. G. [redacted]

Per A. [redacted] QUALE LIQ.RE T. [redacted] S.R.L. e [redacted]

[redacted] NELLA SUA QUALITA' DI TRUSTEE DEL [redacted] nessuno è presente.

Per FALLIMENTO T. [redacted] S.R.L. IN LIQUIDAZIONE e M. [redacted] l'avv. I. [redacted]

V. [redacted] in sostituzione avv. O. [redacted]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive per l'attore e per gli intervenuti con da note che deposita unitamente alla nota spesa per il solo fallimento.

L'avv. C. [redacted] rileva come la domanda oggi formulata di interessi legali dalle singole scadenze sia da un lato tardiva (mai proposta né dal trustee né dal fallimento) e dall'altro se formulata dal trustee non supportata da interesse degno di tutela giuridica in quanto la domanda è volta ad ottenere la condanna al pagamento in favore del fallimento. In ogni caso rileva come ogni eventuale ritardo nel pagamento non è a sé attribuibile ma necessitato dall'indispensabilità di fare chiarezza sull'effettivo titolare del credito tanto è che oggi il nuovo trustee rassegna conclusioni opposte a quelle del dott. B. [redacted]

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

dott. Luisa Poppi





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Poppi ha pronunciato *ex art. 281 series c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8595/2010 promossa da:

S. S.R.L. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. G.

ATTORE

contro

A. QUALE LIQ.RE T. S.R.L. B. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. F. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. F.

A. NELLA SUA QUALITA' DI TRUSTEE DEL " " (C.F.), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

CONVENUTO

FALLIMENTO T. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F.) rappresentato e difeso dall'avv. O. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. O.

INTERVENUTO

M. NELLA SUA QUALITA' DI TRUSTEE DEL " " rappresentato e difeso dall'avv. O. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. O.

INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione del 21 luglio 2010 la società S. S.r.l. conveniva in giudizio il sig. B. Dr. A. in qualità di liquidatore della società "T. S.r.l. in liquidazione" all'atto della

GIURE.IT



cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese tenuto dalla Repubblica di Milano, nonché lo stesso sig. B. Dr. A. nella sua qualità di Trustee del " ", chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"Ogni contraria istanza eccezione e deduzione rigettata, piaccia all'Ecc. mo Tribunale accertare e dichiarare quale sia il soggetto che, a seguito dell'estinzione della società T. S.r.l. in Liquidazione, risulti oggi titolare del credito nascente dalla compravendita di cui all'esposizione, e, per l'effetto, dichiarare a chi S. S.r.l. debba, nei termini e con le modalità contrattualmente pattuite (30% al 01.10.2011; 30% al 01/03/2012; 40% al 01/09/2012), pagare la somma di € 310.800,00 di cui alla fattura n. 8832 emessa il 22/09/2010 da T. S.r.l. in Liquidazione.

Con vittoria di spese, competente ed onorari."

Si costituiva in giudizio A. B. in qualità di Trustee del " " già liquidatore della società T. S.r.l. in Liquidazione chiedendo l'accoglimento della seguenti conclusioni:

"Voglia l'On.le tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito: Accertare e dichiarare che il titolare del credito di euro 310.800,00 di cui alla fattura n. 8832 del 22.9.2010 relativo alla compravendita meglio descritta nella narrativa del presente atto è il " " per tutti i motivi sopraesposti e per l'effetto, disporre che la S. S.r.l. corrisponda tale importo al " "
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa."

Successivamente, all'udienza del 22 novembre 2012, interveniva in giudizio il Fallimento T. S.r.l. in Liquidazione chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"Voglia Ill.mo Tribunale adito, respinga ogni contraria istanza, eccezione, domanda e difesa, così giudicare: In via preliminare

dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato dal Fallimento T. S.r.l. in liquidazione nel presente giudizio

Nel merito

- per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare la piena ed esclusiva titolarità in capo al Fallimento T. S.r.l. in liquidazione del credito di € 310.800,00, di cui alla fattura n. 8832 emessa in data 22 settembre 2010 da T. S.r.l. in liquidazione nei confronti di S. S.r.l. e, per l'effetto, disporre che S. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrisponda la redetta somma di € 310.800,00 all'attivo della Procedura. In ogni caso, con vittoria di compensi, spese ed oneri di causa, oltre accessori i legge, iva e epa".

Interveniva in giudizio con comparsa depositata il 9.12.2013 M. in qualità di nuovo trustee del " " in forza di rogito del notaio " " del 23.7.2013-, chiedendo l'accoglimento delle domande svolte dal Fallimento.

S. S.r.l. premetteva di aver acquistato nel mese di agosto 2010 dalla T. S.r.l. in Liquidazione materiale per un corrispettivo totale di € 259.000,00 (oltre IVA). Detta merce veniva consegnata a S. S.r.l. nel corso del mese di settembre 2010 -come da documenti di trasporto nn. 7275 del 06/09/2010; 7277 del 07/09/2010; 7281 del 13/09/2010; 7282 del 14/09/2010; 7283 del 14/09/2010; 7284 del 14/09/2010; 7286 del 14/09/2010; 7287 del 14/09/2010; 7290 del 14/09/2010; 7291 del 14/09/2010 (docc. dal n. 3 al n. 12)- e successiva fattura n. 8832 del 22 settembre 2010 (doc. n. 13).

L'attrice, inoltre, esponeva di avere appreso che la società T. S.r.l. era estinta per intervenuta cancellazione dal Registro delle Imprese in data 24 settembre 2010 e che in data 2 agosto 2010 la T. S.r.l. in Liquidazione aveva istituito un Trust c.d. liquidatorio.



S. S.r.l., pertanto, nutrendo dubbi sulla titolarità in capo al Trust del credito per cui è causa e non volendo incorrere in un pagamento non liberatorio, ha introdotto il presente giudizio.

È documentalmente dimostrato che: il 26 luglio 2010 T. S.r.l. era stata posta in liquidazione volontaria e il liquidatore era stato nominato nella persona di A. B. il 2 agosto 2010 T. aveva trasferito l'intero patrimonio sociale ad un trust liquidatorio, avente come trustee lo stesso A. B. il 24 settembre 2010 la società era stata cancellata dal registro delle imprese; in data 20 maggio 2011 T. era stata dichiarata fallita, con conseguente venuta meno dell'effetto estintivo della cancellazione dal registro delle imprese della società T. in liquidazione; successivamente veniva respinto il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento; nelle more del presente giudizio veniva nominato trustee di T. in sostituzione di A. B. il dott. M. il quale interveniva in giudizio ex art. 105 c.p.c.

A prescindere da ogni considerazione riguardante la possibile nullità del trust denominato per tutte le considerazioni esposte nel provvedimento 14/3/2011 emesso dal Giudice dell'esecuzione nell'ambito della procedura di espropriazione presso terzi n. 3045/2010, nullità oggetto del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato innanzi il Tribunale di Milano (proc. n. 78081/42), deve comunque constatarsi l'inesistenza in capo a T. della titolarità del credito oggetto di causa in quanto l'atto istitutivo del trust è stato rogato in data 2 agosto 2010, ovvero in data anteriore rispetto alla formazione del credito (5 agosto 2010). Da ciò consegue che mai è intervenuta la cessione del credito da parte di T. in favore di T. il cui atto istitutivo, tra l'altro, non ne contiene alcun riferimento.

Ed allora, alla stregua delle considerazioni che precedono, non resta che dichiarare la piena ed esclusiva titolarità in capo al Fallimento T. S.r.l. in liquidazione del credito di € 310.800,00, di cui alla fattura n. 8832 emessa in data 22 settembre 2010 da T. S.r.l. in liquidazione nei confronti di S. S.r.l. e, per l'effetto, disporre che S. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrisponda la detta somma di € 310.800,00 (nei termini e con le modalità contrattualmente pattuite) all'attivo della Procedura, senza riconoscimento alcuno di interessi legali in quanto nessun ritardo nel pagamento può attribuirsi all'attore che, legittimamente, ha proposto la seguente azione volta ad accertare l'effettivo titolare del credito.

Per quanto riguarda le spese del giudizio, devono premettersi alcune considerazioni di ordine sistematico in relazione agli effetti della revoca e sostituzione del trustee.

Ferma restando l'esistenza di vari dubbi interpretativi, sembra opportuna la scelta di applicare l'articolo 110 c.p.c. (e non l'articolo 111 c.p.c.) nel caso di successione tra trustee. La vicenda traslativa della revoca del trustee, così come la rinuncia all'incarico, appare, infatti, più simile a una successione a titolo universale che ad una a titolo particolare, per il suo carattere di globalità e automaticità e perché spiega effetti retroattivi: è, infatti, l'intero patrimonio che viene trasferito al nuovo trustee, senza soluzione di continuità, con tutti i diritti e gli obblighi che in esso sono compresi. È chiaro che, seguendo questa linea interpretativa, si debba ritenere che il nuovo trustee sia subentrato nel processo al posto di quello precedente ex art. 110 c.p.c. e che, pertanto, lo stesso soggetto processuale abbia mutato le conclusioni (aderendo alle domande del fallimento) rispetto a quelle iniziali (oppositive rispetto alla domanda del fallimento).

Pertanto, in relazione alle spese di lite, seguendo la soccombenza, esse devono porsi a carico di M. in qualità di trustee del T. e in favore di S. S.r.l. (liquidate come da dispositivo), mentre devono compensarsi tra il Trust e il fallimento nonché fra quest'ultimo e l'attore.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del Giudice Unico dott.ssa Luisa Poppi, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da S. S.r.l. nei confronti di M. succeduto a A. B. quale trustee del T. con l'intervento



volontario del Fallimento T [redacted] S.r.l. in Liquidazione e, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

-dichiara la piena ed esclusiva titolarità in capo al Fallimento T [redacted] S.r.l. in liquidazione del credito di € 310.800,00, di cui alla fattura n. 8832 emessa in data 22 settembre 2010 da T [redacted] S.r.l. in liquidazione nei confronti di S [redacted] S.r.l. e, per l'effetto, dispone che S [redacted] S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrisponda la detta somma di € 310.800,00 (nei termini e con le modalità contrattualmente pattuite) all'attivo della Procedura;

-condanna M [redacted] succeduto a A [redacted] B [redacted] quale trustee del [redacted] al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano, in complessivi € 10.000, oltre € 900 per spese, IVA e CPA;

-compensa le spese di lite tra [redacted] e il fallimento nonché fra quest'ultimo e l'attore.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Reggio Emilia, 9 gennaio 2014

Il Giudice
dott. Luisa Poppi

GIURE.IT

